



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 Del 30-01-2026

Oggetto: Ricorso in Appello dinanzi al CONSIGLIO DI STATO DI ROMA ex artt. 31 e 100 C.P.A. promosso da "...omissis...". - Opposizione e conferimento incarico legale. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 16:40, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	A
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. depositato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, notificato al Comune di Valle Castellana il 27.06.2025 ed assunto agli atti di questo Ente in data 01.07.2025 prot. 4361, in favore di "...omissis..." affinché l'On.le Giudice Amministrativo adito voglia pronunciarsi:

"PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale di Valle Castellana intimata in ordine all'istanza avente ad oggetto richiesta di Permesso di costruire in sanatoria, relativa all'edificio sito in Via Giacomo Leopardi 11, Loc. Capoluogo, Valle Castellana (TE), dichiarato inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 2016-2017, finalizzata alla domanda di concessione di contributo sisma 2016 depositata su piattaforma MUDE;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla indicata istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria;

E PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla istanza stessa entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;

NONCHE' Con riserva di richiedere il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni subiti dal Condominio ricorrente;

Considerato che il giudizio giungeva a conclusione tramite apposita sentenza pronunciata dal TAR Abruzzo n. 519/2025 in data 19.11.2025, che, definitivamente pronunciando:

- 1) respingeva il ricorso indicato in epigrafe;*
- 2) condannava il condominio ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidavano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in parti uguali in favore del Comune di Valle Castellana e della Soprintendenza.*
- 3) Ordinava che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

Considerato che nella medesima sentenza sono state accolte le ragioni giuridiche sollevate dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni per conto del Comune di Valle Castellana;

Visto il Ricorso in Appello dinanzi al CONSIGLIO DI STATO DI ROMA ex artt. 31 e 100 C.P.A. da parte del [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Luzi del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale in Ascoli Piceno Rua del Papavero 6 ed assunto agli atti di questo Ente in data 29.01.2026 prot. 669, affinché ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – ROMA, adito voglia pronunciarsi:

- PER L'ANNULLAMENTO E/O LA INTEGRALE RIFORMA della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 00519/2025 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 21.11.25, notificata il 09.12.25, resa su ricorso n. 00286/2025 REG.RIC.*

Ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio resistendo avverso il ricorso in appello notificato allo Studio Legale Carlo e Luca Scarpantoni, avente sede in Teramo, quali difensori di codesto Ente nel giudizio di primo grado ed assunto agli atti di questo Ente in data 29.01.2026 prot. 669;

Ritenuto di dover dare ulteriore mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo Studio associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni, di fiducia di quest'Amministrazione e di comprovata professionalità;

Considerato che l'assistenza a codesto Studio Legale è giustificata dal fatto che nella precedente causa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, gli Avv.ti Scarpantoni hanno difeso il Comune di Valle Castellana, vittoriosamente, per cui gli stessi conoscono già la controversia in questione, trattandosi di Ricorso in Appello dinanzi al CONSIGLIO DI STATO DI ROMA ex artt. 31 e 100 C.P.A.;

Visto il preventivo inviato dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni in data 28.01.2026 prot. n. 661 della somma di € **2.966,85**, (valori tariffari minimi), oltre spese accessorie, Iva, Cap., spese generali e spese vive e così per un totale complessivo di € **4.329,00**, il quale si ritiene congruo per la controversia in oggetto che si allega, con cui lo Studio Legale in questione ha interiormente ridotto il compenso, oltre i minimi, in considerazione delle difficoltà finanziarie degli Enti Locali;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Comunale e ritenuto, onde evitare duplicazioni procedimentali, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge.

DELIBERA

- 01.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 02.** Di dare atto del Ricorso in Appello dinanzi al CONSIGLIO DI STATO DI ROMA ex artt. 31 e 100 C.P.A. da parte del ████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Luzi del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale in Ascoli Piceno Rua del Papavero 6 ed assunto agli atti di questo Ente in data 29.01.2026 prot. 669, affinché l'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – ROMA, adito voglia pronunciarsi:

- *PER L'ANNULLAMENTO E/O LA INTEGRALE RIFORMA della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 00519/2025 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 21.11.25, notificata il 09.12.25, resa su ricorso n. 00286/2025 REG.RIC.*

- 03.** Di ri-conferire mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Via Torre Bruciata Teramo, al quale viene delegata ogni facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno in difesa del Comune fino alla definitiva risoluzione della lite, in considerazione che gli stessi Avv.ti hanno difeso il Comune di Valle Castellana, nel giudizio di primo grado, vittoriosamente, per cui gli stessi conoscono già la controversia;
- 04.** Di ri-constituirsì, nella persona del Sindaco, nel giudizio di cui al ricorso in appello notificato allo Studio Legale Carlo e Luca Scarpantoni, avente sede in Teramo, quali difensori di codesto Ente nel giudizio di primo grado ed assunto agli atti di questo Ente in data 29.01.2026 prot. 669 e meglio sopra illustrato;
- 05.** Di approvare il preventivo inviato dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni in data 28.01.2026 prot. n. 661 della somma di € **2.966,85**, (valori tariffari minimi), oltre spese accessorie, Iva, Cap., spese generali e spese vive e così per un totale complessivo di € **4.329,00**, il quale si ritiene congruo per la controversia in oggetto che si allega, con cui lo Studio Legale in questione ha interiormente ridotto il compenso, oltre i minimi, in considerazione delle difficoltà finanziarie degli Enti Locali;
- 06.** Di dare mandato al Dott. Giovanni Di Saverio, Responsabile Area Affari Generali, per l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato affinché con specifica determinazione verrà assunto apposito impegno di spesa per la liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento al cap. 138 spese liti e arbitraggi ecc." cod. mecc. 01.02.1.03.02.11.006;

Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 29-01-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Saverio
Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 29-01-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana